COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.106/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE E INTIMAZIONE AD ADEMPIERE a carico di LEUZZI GIOVANNI (ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Visto il processo verbale di accertamento n.07 del 20.06.2026 (n.106/2026/R.G.) elevato dalla Polizia Locale di Cutrofiano, a carico del sig. [redacted](proprietario/obbligato in solido) nato a [redacted] ed ivi residente alla via [redacted], per la violazione dell'art. 24 c.2 lett. a) e c) del Reg.to di P.U., concernente le disposizioni in materia di "*manutenzione dei terreni*";

Rilevato dal predetto verbale di accertamento che il personale di Polizia Locale ha accertato che il sig. [redacted] "in qualità di proprietario del terreno censito al Fg. 8 Ptc. 47, "*non provvedeva alla pulizia e alla regolare manutenzione dell'area medesima, nonché al mantenimento dello stato di decoro urbano mediante la rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti*";

Rilevata la regolarità della contestazione e notificazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24/11/81 n. 689 e ritenuto fondato l'accertamento effettuato in data 20.06.2026;

Vista la prova di avvenuta notifica del SPV n. 07 del 20.06.2026 (n.106/2026/R.G.) effettuata in data 10.09.2026;

Visti ed esaminati gli scritti difensivi presentati dall'interessato entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione avvenuta in data 10.09.2026 nota prot. n. 15783/R.G., con i quali il ricorrente adduce le seguenti motivazioni a propria discolpa e richiede l'archiviazione del verbale o, in subordine, di essere ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale:

- *"Impossibilità di reperire operatore agricolo disposto ad eseguire i lavori nei termini stabiliti;*
- *Cospicua presenza, nel terreno di alberi ad alto fusto e a chioma espansa che hanno impedito la crescita di erbe spontanee, dato anche il lungo periodo di siccità;*
- *L'assenza di rifiuti nel terreno di proprietà.*

Esaminata la documentazione agli atti dell'Ufficio";

Accertata la regolarità della contestazione e la conseguente validità del procedimento amministrativo, nonché della sussistenza della violazione accertata;

Ritenuto tuttavia che i motivi addotti nelle memorie presentate siano dotati di fondatezza;

Valutata la gravità della violazione, la personalità del trasgressore e l'assenza di recidiva per medesima violazione;

Rilevato che l'art. 7 del D. Lgs. n. 286/98 e succ. mod. prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

Dato atto che in fase di prima applicazione, il minimo edittale per il pagamento è pari al doppio del minimo, vale a dire € 100,00;

Richiamato l'art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 la quale prevede che *"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la*

eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

Ritenuto per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata nel processo verbale di violazione amministrativa di cui trattasi e di poter **ammettere il trasgressore al pagamento del minimo edittale di € 50,00 (cinquanta/00) oltre le spese di procedura e notifica per un importo di € 18,00**;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689 ed in particolare l'art. 28 che prevede: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione";

Visto il decreto sindacale n. 4/2026 di conferimento al sottoscritto della responsabilità del Settore Vigilanza;

Vista la legge n. 160 del 27.12.2019, art. 1 comma 792;

D E T E R M I N A

Di ammettere il Sig. [redacted] al pagamento del minimo edittale nel processo verbale di cui trattasi, in € 50,00 (cinquanta/00) oltre le spese di procedura e notifica per un importo di € 18,00;

O R D I N A

Al Sig. [redacted] in premessa generalizzato, il pagamento della sanzione amministrativa dovuta per la suddetta violazione, € 50,00 (cinquanta/00) oltre le spese di procedura e notifica per un importo di € 18,00, per un totale di € 68,00;

I N G I U N G E

Al Sig. [redacted] di corrispondere la somma complessiva di **€ 68,00** (sessantotto/00), di cui € 50,00 a titolo di sanzione ed € 18,00 per spese di notificazione dell'atto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, sotto pena degli atti esecutivi, **mediante versamento su conto corrente postale nr. 1052375217 intestato al Comune di Cutrofiano - Comando Polizia Locale, indicando chiaramente la causale del versamento, la data, il numero del verbale e della presente ingiunzione, utilizzando l'allegato avviso di PAGOPA.**

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione avanti al Giudice di Pace di Lecce, ai sensi e con le modalità di cui all'art.22 e 22-bis della Legge 689/1981.

Che è fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, fornendo la relativa prova.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata:

- Al sig. [redacted] sopra meglio generalizzato;
- Al Sig. Sindaco;
- sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente, previo oscuramento delle generalità.

 Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il responsabile del procedimento è: Dott. Mino DURANTE

Dalla Residenza Municipale, Cutrofiano, 11 novembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Dott. Mino DURANTE